

Codice A1614A

D.D. 22 marzo 2022, n. 87

PSR 2014-2020, operazione 12.2.1."Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". Bando di apertura presentazione domande di sostegno e pagamento - campagna 2022.



ATTO DD 87/A1614A/2022

DEL 22/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: PSR 2014-2020, operazione 12.2.1."Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". Bando di apertura presentazione domande di sostegno e pagamento - campagna 2022.

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2333 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla

salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'art. 36 riferito agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000;

CONSIDERATO che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

VISTO il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con D.G.R. n. 30-4264 del 3 dicembre 2021;

VISTI inoltre:

- l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

- il DM MiPAAF n. 1003 del 25.1.2008, con il quale ARPEA è riconosciuta quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

- il D.M. n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

- la Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nell'ambito della quale è stata prevista l'attuazione dell'Operazione 12.2.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";

- la D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'Operazione 12.2.1;

- la D.G.R. n. 48-4363 del 16 dicembre 2020, con la quale sono state programmate le attività e le dotazioni finanziarie delle Operazioni di interesse forestale in relazione all'estensione (2021 e 2022)

del periodo di programmazione dello sviluppo rurale tra le quali l'operazione 12.2.1;

CONSIDERATO che la succitata D.G.R. n. 48-4363 del 16 dicembre 2021:

- ha confermato, per ragioni di efficacia ed efficienza, l'approccio fino ad ora assunto attraverso la realizzazione di ulteriori bandi annuali fino ad esaurimento delle risorse;
- ha individuato nel Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio (A16) la struttura competente a provvedere all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa;
- ha assegnato ai bandi riferiti all'Operazione 12.2.1 le risorse complessive di € 2.258.000 (dei quali € 973.649,60 – 43,12% - a carico del FEASR, € 899.45,28 – 39,816% - a carico dello Stato e € 385.305,12 – 17,064% - a carico della Regione Piemonte);

DATO ATTO che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-20, descritti nella D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016, il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) trova copertura nelle risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 della Regione Piemonte (Imp. n. 2022/1291);

VISTI infine:

– la determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19/01/2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016" così come modificate e integrate con determinazione del Settore Foreste n. 2867;

– il manuale delle procedure controlli e sanzioni – Misure SIGC approvato da Arpa Piemonte con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 7-4281, che ha riorganizzato le strutture del ruolo della Giunta regionale e approvato modifiche alle declaratorie, secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 alla medesima deliberazione. In particolare sono stati creati due settori A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud, cui competono, tra l'altro, le istruttorie amministrative e tecniche, in raccordo con i settori competenti, attivate sui fondi europei e nazionali per le misure di competenza della direzione A16 – Ambiente, energia e territorio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aprire il bando per la presentazione delle domande di pagamento per il mantenimento degli impegni di cui all'operazione 12.2.1. "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" per la Campagna 2022, fornendo le opportune istruzioni;

- destinare alla campagna 2022 euro 1.129.000, pari alla metà delle risorse assegnate con la sopra citata D.G.R. n. 48-4363 del 16 dicembre 2021;

DATO ATTO che le modifiche apportate dal Reg.(UE) 2021/540 al Reg.(UE) 809/2014 e s.m.i. demandano la fissazione dei termini finali di presentazione delle domande ad uno specifico provvedimento dello stato membro, non disponibile alla data attuale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

visto il d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

visto il D. Lgs, 118/2011 “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

1. di approvare le Istruzioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per il mantenimento degli impegni di cui all'operazione 12.2.1.”Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000” per la Campagna 2022, in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di approvare il modello informativo di domanda di pagamento così come presente nel sistema gestionale delle misure del programma di Sviluppo Rurale (SIAP);

3. di autorizzare la presentazione delle domande relative all'operazione 12.2.1. PSR 2014-2020 a partire dal giorno successivo alla firma del presente provvedimento;

4. di stabilire, nelle more dell'emanazione dello specifico provvedimento dello Stato Italiano, i termini ultimi per la presentazione telematica delle domande di pagamento iniziali e di modifica come sotto riportati:

- domanda iniziale: alle ore 23:59:59 del 16 maggio 2022,
- domanda di modifica: alle ore 23:59:59 del 31 maggio 2022,
- termine ultimo (con eventuale penalità) domanda iniziale o di modifica: alle ore 23:59:59 del 10 giugno 2022;

5. di stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2022 potranno essere modificati dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto le risorse finanziarie necessarie sono state stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 della Regione Piemonte (Imp. n. 2022/1291).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Atti di concessione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



ALLEGATO A – NORME TECNICHE E AMMINISTRATIVE

www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE Ambiente, Energia e Territorio

SETTORE Foreste

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Sottomisura 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Operazione 12.2.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

BANDO n° 1 / 2022.

SCADENZA 16 maggio 2022

INDICE

1	DEFINIZIONI.....	4
2	FINALITÀ.....	4
3	RISORSE.....	4
4	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	5
5	BENEFICIARI DEL SOSTEGNO.....	5
6	SUPERFICI AMMISSIBILI.....	6
7	DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE E DEI RELATIVI IMPEGNI.....	7
7.1	DESCRIZIONE DEL TIPO DI SOSTEGNO.....	7
7.2	CRITERI DI SELEZIONE.....	7
7.3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’/ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	8
7.4	IMPEGNI.....	9
7.5	CUMULABILITA’ DELLE OPERAZIONI.....	10
7.6	ENTITA’ DEL PREMIO ANNUALE.....	10
8	DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	11
8.1	CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	11
8.2	DOMANDA IN MODALITA’ GRAFICA.....	12
8.3	INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDALE.....	12
8.4	CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO.....	13
8.5	DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI IN DOMANDA.....	13
8.6	MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	15
8.7	FINALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	16
8.8	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	17
8.9	DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.....	17
8.10	DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL’ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.....	18
8.11	DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE.....	19
8.12	PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE.....	19
9	PROCEDURE GENERALI PER L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	20

9.1	COMPETENZE.....	20
9.2	SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	21
9.2.1	ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.....	21
9.2.2	FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	22
9.3	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	23
9.3.1	PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI.....	23
9.3.2	CONTROLLI AMMINISTRATIVI (artt. 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014; art. 74 del reg. (UE) 1306/2013.....	23
9.3.3	CONTROLLI IN LOCO (artt. 37-41 del reg. (UE) 809/2014.....	24
9.3.4	ESITI DEI CONTROLLI.....	24
9.3.5	VERBALI DI ISTRUTTORIA.....	27
9.3.6	CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	27
9.4	REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	27
9.5	PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	28
10	RIESAMI/RICORSI.....	28
11	ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.).....	30
12	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.).....	30
13	CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	30
14	OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR.....	31
15	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	31
16	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	33
17	CONTATTI.....	35

ALLEGATI

Allegato 1 – Esempio di schema di contratto di comodato d'uso.

Allegato 2 – Superficie forestale totale. Approvazione Misure di conservazione e Piano di gestione per Sito.

Allegato 3 – Habitat che necessitano di azioni di conservazione prioritarie.

1 - DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni date dai Regolamenti comunitari, ai fini del presente bando valgono le seguenti:

- **superficie forestale (foresta o bosco):** come da definizione di cui alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”, articolo 3.
- **particelle catastali ricadenti in rete Natura 2000:** i criteri per definire le particelle catastali facenti parte della rete Natura 2000 sono specificati nell’Allegato D delle *Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte* (DGR n. 54-7409 del 7.04.2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29.02.2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 04.09.2020). Ai fini della presente operazione le superfici ammissibili sono determinate sulla base della superficie effettivamente ricadente nel sito.
- **Soggetti gestori delle aree protette:** soggetti definiti dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) agli articoli 11 e 12.
- **Soggetti gestori della rete Natura 2000:** soggetti definiti dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) all’ articolo 41.

2 - FINALITÀ

L’obiettivo dell’Operazione è quello di compensare i costi aggiuntivi e i mancati redditi che interessano le superfici forestali ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, derivanti dell’applicazione delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” in Regione Piemonte.

L’Operazione è volta a soddisfare il fabbisogno F11 “Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio” e concorre agli obiettivi trasversali “innovazione” (introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di norme di carattere vincolistico), “ambiente” (sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all’incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000) e “cambiamento climatico” (sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che concorrono all’adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti).

3 - RISORSE

Nell’ambito delle risorse assegnate con DGR n. 48-4363 del 16 dicembre 2021, relativamente all’anno 2022 la dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del presente bando (Misura 12, Azione 2, Operazione 1) è fissata in 1.129.000 euro di spesa pubblica.

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse, saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria e/o di ulteriori bandi.

4 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

Le domande di sostegno e pagamento a valere sul presente bando potranno essere presentate fino alle **ore 23:59:59 del giorno 16 maggio 2022** (fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540).

La domanda di sostegno e pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al capitolo 8; la stessa si intende presentata all'atto della sua trasmissione tramite sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);

5 - BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

Possono beneficiare del sostegno le persone fisiche o giuridiche che sostengono maggiori costi o percepiscono minori redditi in conseguenza dell'attuazione delle Direttive "Habitat" e "Uccelli" in Regione Piemonte; pertanto i beneficiari sono i proprietari e/o i gestori di foreste private e/o pubbliche, singoli o associati.

Ogni richiedente può presentare, singolarmente o come membro capofila di una forma associata, una sola domanda, che può contemplare superfici forestali ricadenti in più Siti della Rete Natura 2000. Lo stesso richiedente può comparire come membro non capofila in altre domande, purché su superfici diverse.

Sono esclusi dai beneficiari: la Regione Piemonte, lo Stato e i Soggetti da questi controllati, salvo gli Enti di gestione delle aree protette e della rete Natura 2000.

Con il termine di "gestori" si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridicamente valida che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda.

Sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti pubblici, convenzioni o contratti scritti già esistenti o stipulati ai fini dell'ammissione al presente bando, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni e a compiere le azioni conseguenti a tale assunzione, avendo la piena disponibilità delle superfici inserite in domanda;
- soggetti gestori delle aree protette aventi la piena disponibilità delle superfici inserite in domanda;
- soggetti gestori della rete Natura 2000 aventi la piena disponibilità delle superfici inserite in domanda.
- altre possibili forme giuridicamente valide di gestione associata (associazioni, consorzi, ecc.) ammissibili al sostegno se hanno la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda, almeno per il periodo degli impegni assunti con l'adesione alla presente Operazione:
 - possono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. In tal caso, nel fascicolo aziendale dovrà essere presente l'atto di costituzione, pubblico o privato, registrato nelle forme previste dalla legge;

- possono costituirsi ai fini della presentazione della domanda. Al fascicolo aziendale dovrà essere allegata la bozza dell'atto di costituzione sottoscritta da tutte le parti interessate. Entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento, gli atti dovranno essere registrati nelle forme previste dalla legge, pena la revoca dell'ammissione stessa.

I contratti di affitto o di comodato d'uso tra i proprietari delle superfici già in essere al momento della presentazione della domanda devono essere registrati a norma di legge e la loro durata deve essere valida al momento della presentazione della domanda.

Se la scadenza è prevista durante il periodo di impegno, i contratti possono:

- essere rinnovati con lo stesso affittuario o comodatario, OPPURE
- essere rinnovati con un nuovo affittuario o comodatario, che subentra a quello precedente nell'assunzione degli impegni previsti dall'adesione alla presente Operazione.

In assenza di rinnovo, il proprietario può subentrare nell'assunzione degli impegni.

In caso di variazione del beneficiario, l'eventuale diminuzione dei punteggi assegnati in base ai criteri di selezione non deve far scendere la domanda sotto il punteggio minimo (10 punti), né collocarla nella parte non finanziabile della graduatoria, pena l'esclusione.

In assenza di idonei subentranti negli impegni, il sostegno verrà revocato e, nel caso fossero già stati erogati anticipi del premio, verranno avviate le procedure per il recupero delle somme versate maggiorate degli interessi di legge.

I contratti di affitto o di comodato d'uso stipulati ai fini del presente bando dovranno avere durata almeno pari al periodo degli impegni assunti con l'adesione alla presente Operazione e dovranno essere registrati entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento, pena la revoca del sostegno concesso.

A puro titolo esemplificativo, viene allegato uno schema di contratto di comodato d'uso, adattabile alle singole esigenze, salvo negli scopi e nella durata che deve almeno pari al periodo di impegno della presente Operazione (Allegato 1).

6 - SUPERFICI AMMISSIBILI

L'operazione si applica alle superfici forestali localizzate sul territorio della Regione Piemonte e comprese nei siti della rete Natura 2000. Per le definizioni di tali superfici si rimanda al paragrafo 1 del presente bando.

Le superfici ammissibili sono individuabili nel Sistema Agricolo Informativo Piemontese (SIAP) e tramite il servizio on-line denominato "Ricadenzia particelle catastali", disponibile sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR - <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor>).

Sono ammesse le superfici di proprietà della Regione Piemonte, dello Stato o di Soggetti da questi controllati se concesse in gestione ad altro soggetto individuabile quale beneficiario.

7- DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEI RELATIVI IMPEGNI

7.1 - DESCRIZIONE DEL TIPO DI SOSTEGNO

Erogazione di un premio annuale per ettaro di superficie forestale ritenuta ammissibile.

I termini per il rispetto degli impegni iniziano il 1° gennaio 2022 e si concludono il 31 dicembre 2022.

7.2 - CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi della presente Operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati. Il punteggio minimo per rientrare nella parte della graduatoria ammissibile a finanziamento è pari o maggiore di 10. A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria ha priorità chi ha punteggio maggiore nei seguenti criteri in ordine decrescente: 5, 1, 2, 3.

I punteggi relativi ai criteri 1, 2, 3 e 5 sono calcolati in fase di istruttoria, sulla base dei dati inseriti nella domanda di sostegno. Gli elementi per attribuire i punteggi relativi ai criteri 4 e 6 devono essere specificati in domanda nel quadro "Dichiarazioni".

La tabella seguente elenca i criteri di selezione e i relativi punteggi; nelle note sono inoltre indicati le precisazioni e le modalità di calcolo.

N°	Criterio	Punteggio	
1	Superficie inserita in domanda (% rispetto alla superficie forestale totale del Sito) ⁽¹⁾	0	inferiore a 10%
		3	compresa tra 10% e 30%
		5	compresa tra 30% e 50%
		10	superiore a 50%
2	Tipo di beneficiario ⁽²⁾	0	Pubblico
		3	Privato
		5	misto pubblico-privato
		7	impresa iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte
3	Domanda presentata in forma associata	1	beneficiario singolo
		3	domanda presentata da più beneficiari costituiti in forma associata ⁽³⁾

¹ Dove coesistono ZSC e ZPS si considera la superficie forestale totale del Sito più esteso (sito di "Tipo C"). Nel caso di domande riguardanti più ZSC e/o ZPS, il rapporto viene calcolato tra la superficie totale inserita in domanda e la somma della superficie forestale totale di tutti i Siti. Le superfici forestali e la tipologia di Sito sono riportate nell'Allegato 2.

² La connotazione di "pubblico", "privato" o "misto pubblico-privato" viene definita dalla titolarità delle particelle inserite in domanda.

³ Sono considerati tali i singoli proprietari pubblici e/o privati che si sono costituiti in una forma associata in data successiva al 1° febbraio 2022.

		5	domanda presentata da gestore riconosciuto e che opera con continuità ⁽⁴⁾
4	Gestione attiva delle superfici ⁽⁵⁾ 1111 5	0	gestione attiva non dimostrata
		3	gestione attiva dimostrabile in modo oggettivo negli ultimi 5 anni tramite comunicazioni di taglio in bosco
		5	gestione attiva dimostrabile con interventi eseguiti in attuazione di PFA (approvato o adottato, nei casi in cui è prevista l'adozione, e presentato per l'approvazione) o di altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale
5	Ambienti forestali che necessitano di azioni di conservazione prioritarie, definiti dall'All. 1 alla Deliberazione di approvazione del PAF N2000 (superficie % degli ambienti rispetto alla superficie totale in domanda) ⁽⁶⁾	0	< 10%
		1	10-20%
		3	20-40%
		5	40-60%
		10	>60%
6	Foreste con certificazione di gestione forestale responsabile/sostenibile secondo gli standard FSC o PEFC	0	No
		3	Sì

7.3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

Ammissibilità

Il sostegno viene erogato per superfici forestali del territorio regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000.

Esclusioni

Sono escluse dal sostegno le domande:

- pervenute oltre il termine previsto dal bando;
- palesemente in contrasto con gli indirizzi e le finalità dell'Operazione e con le specifiche normative di legge;

⁴ Sono considerati tali le forme di associazione tra proprietari pubblici e/o privati costituitesi in data precedente al 1° febbraio 2022 oppure i gestori costituiti per atto normativo.

⁵ Il punteggio è attribuito se sulle superfici inserite in domanda è stata presentata almeno una comunicazione di taglio/riciesta di autorizzazione nelle ultime 5 stagioni silvane, ossia dal 1° settembre 2017, che non sia in stato "Rifiutata"; sono validi anche gli interventi esonerati dalla presentazione delle comunicazioni o dell'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Forestale, purché siano documentati in altra forma (per esempio pratiche PSR).

⁶ Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 4-2559 (Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027). Gli ambienti forestali che necessitano l'erogazione di una indennità forestale quale misura prioritaria per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente sono elencati in Allegato 3.

Per la corrispondenza tra Tipi forestali e Habitat Natura 2000 si fa riferimento al Regolamento Forestale, Allegato A "Glossario", Tabella 1, riportata nell'Allegato 3.

- prive dei dati necessari per la valutazione.

Sono esclusi dal sostegno i richiedenti inseriti nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf) ovvero nella visura Deggendorf del richiedente non deve risultare nulla.

7.4 - IMPEGNI

Gli impegni obbligatori consistono nel rispetto delle norme di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, contenute nelle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000" (MDC) approvate con la DGR n. 54-7409 del 7.04.2014, vigenti al momento dell'approvazione del PSR 2014-2020, elencate nel testo dell'Operazione e valutate ai fini del calcolo del premio.

Con la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, i beneficiari si vincolano, durante l'esecuzione delle attività selvicolturali, a rispettare almeno tali impegni. Eventuali modifiche alle Misure di Conservazione che prevedono impegni più restrittivi rispetto a quelli elencati nella scheda dell'Operazione dovranno essere comunque rispettate, in quanto costituiscono i nuovi termini di legge, anche se non comporteranno un ricalcolo dell'entità del premio annuale.

Si rammenta che, successivamente all'approvazione del P.S.R. 2014-2020, le Misure di Conservazione sono state modificate. Nella tabella che segue, vengono riportati anche i nuovi termini di legge:

N°	Descrizione impegno obbligatorio da testo Operazione su PSR approvato	Modifica MdC con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016
1	Estensione massima di 2 ettari per il taglio nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario e rilascio di almeno il 25% di copertura	
2	Obbligo di gestione a governo misto o fustaia per i cedui a regime di rovere e cerro	
3	Estensione massima di 5 ettari per le tagliate nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario	
4	Nelle fustaie coetanee trattate con i tagli a buche, la superficie massima della singola buca è 2.000 metri quadri	
5	Tagli a scelta colturale: prelievo non superiore al 30% della provvigione	
6	Divieto di effettuare tagli successi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati	
7	I boschi di neoformazione devono essere governati a fustaia, fatta eccezione per i robinieti e i castagneti	
8	Nei tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie è obbligatorio il rilascio del 50% di copertura. I tagli possono essere effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri e separate da fasce di pari estensione non trattate negli ultimi 4 anni, ad aree alternate sulle sponde opposte se l'alveo è più largo di 10 metri.	
9	Sospensione degli interventi (compreso	Sospensione obbligatoria nelle ZPS, deroghe

	concentramento ed esbosco) nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.	possibili con valutazione di incidenza nei SIC. Periodi diversi in misure sito-specifiche o piani di gestione
10	Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero maturo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 2.500 metri quadrati di intervento.	Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero maturo ogni 2.500 metri quadrati di intervento; rilascio di almeno 50% di alberi morti (in piedi o al suolo) e comunque non meno di uno ogni 2500 mq.
11	Mantenimento di almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli	
12	Rilascio in bosco di almeno il 50% di ramaglie e cimali, in cumuli non superiori ai 3 metri steri	
13	Obbligo di controllo selettivo delle specie vegetali esotiche invasive; nei Robinieti taglio con estensione massima 2 ettari e obbligo di rilascio di almeno il 25% di copertura	Obbligo di controllo selettivo delle specie vegetali esotiche invasive; dal 1° settembre 2016 nei Robinieti taglio con estensione massima 5 ettari, obbligo di rilascio di almeno il 25% di copertura e di tutte le altre specie autoctone

All'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa> sono reperibili, suddivise per provincia, le Misure di Conservazione sito-specifiche o i Piani di Gestione dei Siti (costituenti i loro nuovi termini di legge) di cui si riporta in allegato 2 l'elenco relativo al momento di pubblicazione del presente bando.

7.5 - CUMULABILITA' DELLE OPERAZIONI

Dalla presentazione della domanda di sostegno e, in caso di ammissione, durante il successivo periodo di impegno, non è ammissibile alcuna cumulabilità con altre operazioni a premio sulla stessa superficie.

7.6 - ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

L'importo è erogato annualmente per ettaro di superficie forestale ammessa, in funzione dei seguenti gruppi di categorie forestali:

Gruppo	Categoria forestale	Importo annuo dell'indennità (euro/ha)
1	Abetine, Lariceti, Peccete, Robinieti, Quercocarpineti, Cerrete	40
2	Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Querceti di rovere, Rimboschimenti	30
3	Altre categorie	20

Non sono ammissibili domande relative a importi inferiori a 500 euro/anno.

Per definire gli ettari di superficie ascrivibili alle diverse categorie si fa riferimento alla “Carta forestale e delle altre coperture del territorio” nella sua forma più aggiornata resa disponibile su SIFOR e su SIAP.

Qualora si riscontrassero incongruenze tra le superfici che il SIAP e il SIFOR indicano (o non indicano) come boschi ricadenti in siti della rete Natura 2000, il beneficiario può inserire le superfici nella sua disponibilità nel fascicolo aziendale elettronico.

In sede di istruttoria si verificherà l’ammissibilità di tali superfici sulla base delle definizioni di legge e sulle superfici dichiarate ammissibili saranno parimenti estesi gli impegni.

8 - DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

8.1 - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

Prima di presentare la domanda di sostegno e pagamento è obbligatoria l’iscrizione all’Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale elettronico. L’iscrizione all’Anagrafe Agricola e la costituzione del fascicolo grafico possono essere fatte:

- 1) presso i Centro di Assistenza Agricola (CAA). I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte e sono accreditati dall’ARPEA. Le sole aziende agricole sono obbligate a utilizzare questa modalità di iscrizione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all’indirizzo:
https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html.
- 2) presso la P.A. utilizzando la procedura ed i modelli reperibili sul sito regionale all'indirizzo
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

Sia in caso di apertura che di aggiornamento dei dati, è obbligatorio predisporre il piano colturale grafico: l’articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che la generazione e l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell’Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici, e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse.

I richiedenti che intendono presentare domanda sono tenuti a provvedere tempestivamente alla presentazione della richiesta di apertura o aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo in quanto le operazioni di apertura e aggiornamento richiedono tempi non determinabili a priori e generalmente superiori a dieci giorni lavorativi.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta l’impossibilità di presentazione della domanda stessa.

8.2 - DOMANDA IN MODALITA' GRAFICA

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con decisione di esecuzione C(2018) del 17.05.2018, la Commissione Europea ha autorizzato l'Italia, con altri Stati membri, a conseguire gradualmente a tale obiettivo; a decorrere dall'anno di domanda 2020 tutti i beneficiari devono utilizzare il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole/forestali dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- **Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale.** Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- **Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica,** mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- **Presentazione della Domanda Grafica:** preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

8.3 - INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDALE

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle “isole aziendali” che costituiscono l’azienda. L’isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l’agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole/forestali condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.640/2014 sono messi a disposizione dell’agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall’esame dell’isola aziendale sovrapposta all’ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all’isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell’isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall’ammissibilità.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

8.4 - CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell’allegato A, sezione a.1) del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d’interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell’anno precedente. Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all’interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l’indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

8.5 – DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI IN DOMANDA

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. È importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l’operazione prevede sia l’impegno a rispettarli per l’intero periodo di attuazione.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di dichiarazione di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

Il beneficiario deve, quindi, prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma; l’amministrazione ha il dovere di controllare che le dichiarazioni siano vere, così come i dati contenuti nelle domande.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 75 Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e, nel caso delle aziende agricole, devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcele) e tutti gli animali dell’azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE) 1306/2013 in combinato disposto con l’art. 67 par. 2 dello stesso regolamento).

I dati del fascicolo aziendale dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di sostegno e pagamento, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi di precedenti bandi PSR.

Qualora non sia possibile all’atto della presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento caratterizzare le superfici boscate interne alla rete Natura 2000 nei codici dichiarativi caratterizzanti i 3 gruppi di premio sarà possibile, in prima istanza, utilizzare i codici sotto elencati riferiti al bosco generico:

- 650 000 000 000 000 bosco
- 650 000 000 012 000 bosco misto

Le domande di sostegno/pagamento contenenti superfici genericamente indicate a bosco o a bosco misto dovranno essere successivamente aggiornate al fine di definire tali superfici con gli opportuni codici di uso e qualità riconducibili ai 3 gruppi di premio pena la loro esclusione nella successiva fase di istruttoria durante la quale si verificherà l’ammissibilità delle superfici sulla base delle definizioni di legge .

I codici dichiarativi riferiti a: occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà disponibili in fase di validazione del piano colturale grafico e riconducibili ai 3 gruppi di premio sono:

- per il gruppo 1: 650 000 020 026 000 fustaia di conifere,
- per il gruppo 2: 650 000 020 027 000 fustaia di latifoglie,
- per il gruppo 3: 650 000 020 028 000 fustaia mista di conifere e latifoglie.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul Catalogo dei servizi online della Regione Piemonte (<https://servizi.regione.piemonte.it/>), in apertura del servizio on-line (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>).

La domanda di sostegno e pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 8.6 ed i termini indicati al paragrafo 8.8

8.6 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

Ogni richiedente può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande possono essere compilate e presentate:

1. tramite l’ufficio CAA che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe del richiedente e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o accedendo al SIAP tramite la propria identità digitale (SPID livello 2).

2. il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio “PSR 2014-2020”, pubblicato sul Catalogo dei servizi online della Regione Piemonte (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>) nel tema “Agricoltura” a cui accede con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o l’identità digitale (SPID livello 2). Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso si invita a consultare la pagina dedicata <https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi>.

Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente e quindi non deve essere stampata.

Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati all’azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un “operatore delegato” o un “funzionario delegato” che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In

questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>. Gli interessati possono anche utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>).

- tramite tecnici e professionisti appositamente delegati e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

La modalità di compilazione e presentazione delle domanda in proprio o tramite soggetti appositamente delegati sono le uniche possibilità per chi ha scelto la P.A. come gestore del proprio fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo al termine della fase di trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata, pertanto l'inoltro con modalità diverse da quella informatizzata determina la pronuncia di non ricevibilità.

Se del caso, la domanda di sostegno e pagamento deve includere gli allegati sotto riportati:

- per gli enti pubblici e le forme associate con organi collegiali, copia dell'atto dell'Organo competente che ratifica la decisione di accedere al sostegno, assume gli impegni previsti dal presente bando ed autorizza il legale rappresentante a procedere;
- relazione tecnica che illustri le ragioni per cui si richiede l'ammissibilità di eventuali superfici non individuate come ricadenti in N2000 su Anagrafe Agricola (correzione eventuali errori), oppure definisca categorie forestali diverse da quelle indicate sulla Carta forestale, o diversamente estese.

Anche gli allegati alla domanda devono essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

8.7 - FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale: è la prima domanda di sostegno e pagamento presentata per la campagna 2022;

- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di rinuncia totale; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi."

8.8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2022 sono fissati come di seguito:

a) domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 16 maggio 2022 art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 5465 del 7 giugno 2018 (fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540);

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 5465 del 7 giugno 2018 **entro le ore 23:59:59 del giorno 31 maggio 2022** (fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540);

c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente

8.9 - DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dall'ammissibilità dell'operazione 12.2.1 siano rispettati.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle forestali che presentano inadempienze.

8.10 - DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., si sottolinea che una domanda può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di sostegno e pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- puntuale caratterizzazione delle dichiarazioni generiche a bosco e/o bosco misto, se presenti nella domanda iniziale di sostegno/pagamento;
- revoca di un gruppo di premio richiesto.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

8.11 - DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

8.12 - PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine di cui al presente bando, previsto al 16 maggio, quindi **entro le ore 23:59:59 del giorno 10 giugno 2022**, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del **31 maggio** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 23:59:59 dell'**10 giugno 2022**, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorno di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità **sono irricevibili**.

9 - PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

9.1 - COMPETENZE

Con DGR 48-4363 del 16/12/2021, riguardante la programmazione delle attività e delle dotazioni finanziarie e delle Operazioni di interesse forestale in relazione all'estensione (2021 e 2022) del periodo di programmazione dello sviluppo rurale, il Settore Foreste è stato individuato quale struttura competente a provvedere all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa. Il Settore pertanto emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e:

- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare l'ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Infine, resta in capo al Settore Foreste la responsabilità di ulteriori atti di carattere generale, o relativi alla fase di ammissione o successivi all'ammissione a finanziamento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di ammissione a finanziamento e formulazione della graduatoria è il Responsabile del Settore Foreste - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 21, 10128 TORINO – PEC foreste@cert.regione.piemonte.it. Presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti relativi ai procedimenti.

Le domande di pagamento sono attribuite come competenza territoriale al Settore Tecnico della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio nel cui territorio di competenza ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno. In tal caso, il responsabile del procedimento amministrativo per la domanda di pagamento è il dirigente del Settore Tecnico. I Settori svolgono le seguenti funzioni:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, i Settori Tecnici della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

9.2 – SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

9.2.1 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare il possesso delle superfici da parte dei richiedenti, il tipo di utilizzo del suolo (bosco) e la sua ricadenza entro i confini dei Siti della Rete Natura 2000, il raggiungimento di importi minimi (500 euro).

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai criteri di selezione già sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati ai paragrafi 7.2 e 7.3.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Verrà svolta una prima istruttoria delle domande presentate per verificarne i requisiti mediante controlli amministrativi riguardanti:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda o in altra dichiarazione,
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità
- la verifica dei criteri di selezione.

Il 100% delle domande sono sottoposte ai controlli amministrativi che riguardano la:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità e di esclusione;
- attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione e del raggiungimento del punteggio minimo;
- verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.

Nel corso della verifica i funzionari incaricati hanno la facoltà di effettuare sopralluoghi e chiedere integrazioni alla documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici, verificare la veridicità dei dati dichiarati e completare la documentazione anche provvedendo ad accertamenti d'ufficio presso altri Enti o Amministrazioni.

Gli esiti dei controlli amministrativi vengono riportati nel verbale di istruttoria, atto interno della Pubblica Amministrazione contenente:

- la proposta di esito:
 - **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
 - **parzialmente positivo**, con le relative motivazioni;
 - **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato tale esito;
- il punteggio definitivo assegnato;
- l'indicazione della superficie ammissibile al sostegno.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire un provvedimento che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare osservazioni scritte (controdeduzioni), eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini di conclusione del procedimento amministrativo, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine indicato per concludersi entro i 30 giorni successivi. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del mancato o soltanto parziale accoglimento delle osservazioni dell'interessato.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per le determinazioni dirigenziali di:

- rigetto delle domande di sostegno non idonee (non ricevibili e/o non ammissibili), con motivazione dell'archiviazione stessa;
- approvazione della graduatoria delle domande idonee, con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito e della superficie ammissibile al pagamento.

9.2.2 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Al termine delle verifiche su tutte le domande pervenute verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato al paragrafo 7.2 – Criteri di selezione.

Confrontate le risorse annuali del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di sostegno/pagamento, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;

- 2) domande “ammissibili ma non finanziabili”, collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell’istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra “con riserva”. Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di revoca parziale; la determinazione dirigenziale riporterà in allegato i raggruppamenti sopra descritti.

9.3 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

Le domande individuate nell’atto di approvazione della graduatoria come “ammissibili e finanziabili” saranno sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo sull’ammissibilità delle superfici.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 9.3.4 (“ammissibili ma non finanziabili” e “non ammissibili”) non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall’ARPEA.

9.3.1 PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI

Le domande di sostegno/pagamento sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell’Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell’Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci (Art. 59 del Reg. UE 1306/2013).

9.3.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI (artt 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014; art. 74 del reg. (UE) 1306/2013)

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo sull’ammissibilità delle superfici.

Per una descrizione dettagliata dei controlli amministrativi si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i.

9.3.3 CONTROLLI IN LOCO (artt. 37-41 del reg. (UE) 809/2014)

Come previsto dalla regolamentazione comunitaria, il controllo in loco riguarda almeno il 5% delle domande, escluse quelle individuate come non ricevibili, non ammissibili o ammissibili ma non finanziabili.

Per le misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti dall'ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Sono anche previsti controlli in loco sul rispetto della "condizionalità", che riguardano l'intera azienda e non soltanto le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità vengono specificate a livello nazionale e regionale.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di ARPEA e approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i. e alle disposizioni emanate da ARPEA e direttamente consultabili sul suo sito.

9.3.4 ESITI DEI CONTROLLI

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: decreto ministeriale del 10/3/2020 pubblicato sulla GU n. 113 Suppl.ord. n. 18 del 4/5/2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che sostituisce l'analogo DM n. 497 del 17/1/2019.
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016"; successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali) per l'operazione 12.2.1.

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- 1) il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- 2) il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure

- se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi sono indicati dal DM 2588 del 10/3/2020. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite con determinazioni dirigenziali le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dal DM 2588 del 10/3/2020.

b) Difformità di superficie e difformità del numero di animali

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle superfici, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la difformità nel numero di animali dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 bis del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per le Misure SIGC dell'ARPEA.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda a:

- manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con determinazione di Arpea Piemonte n. 353 del 14/12/2020 (https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.-html);
- determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19/01/2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016" così come modificata dalla determinazione del Settore Foreste n. 2867 del 22/08/2019 (<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/35/siste/index.htm>);
- Determinazione di ARPEA n. 22 del 26/01/2018 "Scheda operativa dell'Operazione 12.2.1", n.264 del 13/09/2019 (revisione del verbale di controllo in loco) e n. 5 del 13 gennaio 2021 (https://www.arpea.piemonte.it/pagina19964_psr-2014-2020-operazione-1221.html).

9.3.5 - VERBALI DI ISTRUTTORIA

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria, atto interno della Pubblica Amministrazione contenente:

- la proposta di esito:
 - **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
 - **parzialmente positivo**, con le relative motivazioni;
 - **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato tale esito;
- il punteggio definitivo assegnato;
- l'indicazione della superficie ammissibile al pagamento.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire un provvedimento che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare osservazioni scritte (controdeduzioni), eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini di conclusione del procedimento amministrativo, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine indicato per concludersi entro i 30 giorni successivi. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del mancato o soltanto parziale accoglimento delle osservazioni dell'interessato.

9.3.6 - CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, viene comunicato al titolare della domanda via PEC inviata tramite il sistema informativo dedicato. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene trasmessa la comunicazione chiusura esito istruttoria.

9.4 - REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea vengono effettuati dall'ARPEA esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari nella domanda e agli stessi intestati.

Per le misure dello sviluppo rurale soggette al sistema integrato di gestione e controllo (inclusa la misura 12), una volta ultimati tutti i controlli amministrativi entro il 30 novembre possono essere versati anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si

applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 30 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 12). Questa fase viene svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine delle istruttorie (e di tutti i controlli previsti) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 1306/2013 e s.m.i.

Gli uffici istruttori propongono all'ARPEA gli elenchi di liquidazione relativi ai saldi e ai pagamenti in un'unica soluzione.

9.5 – PUBBLICAZIONI PREVISTE

Le Determinazioni dirigenziali di approvazione del bando e di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili vengono pubblicate:

- sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte:
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/corrente/>
- on line nella sezione Notizie del tema Foreste e del tema Programma di sviluppo rurale (FEASR)
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020>
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>
- on line nella sezione Amministrazione trasparente presente nella home page del sito istituzionale della Regione Piemonte;
<http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>

10 – RIESAMI/RICORSI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei).

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il

provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

11 – ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013 e s.m.i., permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

In linea del tutto esemplificativa, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria, l'inserimento di particelle e/o interventi in domanda.

In ogni caso, per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese (https://www.arpea.piemonte.it/pagina19960_disposizioni-comuni.html).

12 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)

Si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i..

13 - CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art.60 del Reg. UE 1306/2013).

14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (art. 13 e Allegato III), modificato dal Reg. (UE) n. 669 del 2016 prevede che durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informi il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Si rammenta quindi ai beneficiari delle misure in oggetto che dispongano di proprio sito web per uso professionale, di esporre su tale supporto:

- una breve descrizione dell'operazione di cui si beneficia,
- gli emblemi delle istituzioni che contribuiscono al sostegno (evidenziando in uno slogan il sostegno finanziario dell'Unione europea) e il logo del PSR.

A tal fine, nella homepage del sito web del beneficiario, va applicata un'immagine/banner o elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web" e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web", disponibili alla pagina web dedicata alla cartellonistica del PSR.

Ulteriori informazioni in merito agli obblighi relativi alla comunicazione del sostegno FEASR sono reperibili al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>.

15 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR 2016/679)

Con l'invio della domanda di sostegno e della relativa documentazione, la Regione Piemonte ed ARPEA entrano in possesso di alcuni dati a carattere personale. L'acquisizione di tali dati è prevista dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e sono utilizzati solo a tale scopo.

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA;
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte;
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi;

- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Dirigente del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al

Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

È possibile prendere visione dell’informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 all’accesso al link <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>

16 - RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II.
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 e s.m.i. della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamento nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

NORMATIVA STATALE

- Decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, ha previsto la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura.

- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008.

NORME E ATTI REGIONALI

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte disponibile sul sito regionale al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>.
- D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 - approvazione delle disposizioni attuative per l'Operazione 12.2.1 pubblicata sul n° 12 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 24/03/2016.
- Determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19/01/2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016" così come modificata dalla determinazione del Settore Foreste n. 2867 del 22/08/2019.
- D.G.R. n. 48 - 4363 del 16 dicembre 2021 con la quale sono state programmate le attività e le dotazioni finanziarie delle Operazioni di interesse forestale in relazione all'estensione (2021 e 2022) del periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

17 - CONTATTI

Siti internet di riferimento:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m12-indennita-natura-2000/operazione-1221-pagamento-compensativo-per-zone-forestali-natura-2000>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

comunicazioneforestale@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

E' inoltre disponibile un servizio telefonico attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Per assistenza sugli applicativi è disponibile il numero 0110824455 (lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi).

ALLEGATO 1 – ESEMPIO DI SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO

ESEMPIO DI SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Stipulato il _____, in _____

TRA:

Il Sig. / I Sig.ri

Nome e cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residente in	Via

- comodante/i -

E:

Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> residente in <località> via <indirizzo>

- comodatario -

Le parti convengono e stipulano:

1 - Il sig. / I sig.ri <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato/i comodante/i), consegna/no al sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, le superfici forestali ricadenti nelle seguenti particelle:

SIC/ZPS: <codice SIC/ZPS>

Prov.	Comune	Sez.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha, are)	Sup. consegnata (ha, are)

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, per i seguenti scopi: gestione selvicolturale nel rispetto delle Misure di Conservazione generali/sitospecifiche/ Piano di Gestione vigenti;

- adesione all'operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. In caso di ammissione a finanziamento, il comodatario si assume tutti gli obblighi derivanti dall'ammissione e incassa i premi spettanti.

Il comodatario si impegna a non destinare le superfici a scopi differenti.

3 - La durata è fissata in mesi <numero> e giorni <numero> con decorrenza dal <data> e scadenza il <data>. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire le superfici oggetto del presente contratto.

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

5 - L'esecuzione di interventi selvicolturali o di altri tipi di interventi in contrasto con le misure di conservazione / piani di gestione produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a interventi non

autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

6 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sig. <nome e cognome>.

7 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi delle superfici solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione delle superfici, oltre al risarcimento del danno.

11 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

Il/I comodante/i

Il comodatario

.....

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Il/I comodante/i

Il comodatario

.....

.....

ALLEGATO 2

SUPERFICIE FORESTALE TOTALE . APPROVAZIONE MISURE DI CONSERVAZIONE E PIANO DI GESTIONE PER SITO

CODICE SITO	TIPOLOGIA SITO	DENOMINAZIONE SITO	SUPERFICIE FORESTALE (ha)	Approvazione Misure sito-specifiche	Approvazione piano di gestione
IT1110001	B	Rocca di Cavour	31,11	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. 18-6488 del 16/02/2018
IT1110002	B	Collina di Superga	688,32	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110004	B	Stupinigi	541,98	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1110005	B	Vauda	1.146,24	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1110006	C	Orsiera - Rocciavre'	4.316,40	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017	
IT1110007	C	Laghi di Avigliana	130,73	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. 54-6160 del 15/12/2017
IT1110008	B	Madonna della Neve sul Monte Lera	39,32		D.G.R. 32-3389 del 30/05/2016
IT1110009	B	Bosco del Vaj e Bosc Grand	1.003,45		D.G.R. 27-3014 del 7/03/2016
IT1110010	B	Gran Bosco di Salbertrand	2.338,76	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017	
IT1110013	B	Monti Pelati e Torre Cives	46,50	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. 18-6488 del 16/02/2018
IT1110014	B	Stura di Lanzo	408,72	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 54-6160 del 15/12/2017
IT1110015	B	Confluenza Po - Pellice	23,85	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1110016	B	Confluenza Po - Maira	36,24	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1110017	C	Lanca di Santa Marta (confluenza Po-Banna)	26,05	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1110018	C	Confluenza Po - Orco - Malone	65,40	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1110019	C	Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea)	393,32	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	
IT1110020	C	Lago di Viverone	113,37	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018
IT1110021	B	Laghi di Ivrea	884,62	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1110022	B	Stagno di Oulx	58,33	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	D.G.R. 18-6488 del 16/02/2018
IT1110024	C	Lanca di San Michele	65,86	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1110025	C	Po Morto di Carignano	89,74	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	
IT1110026	B	Champlas - Colle Sestriere	291,62	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110027	B	Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)	112,55	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110029	B	Pian della Mussa (Balme)	214,79	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110030	B	Oasi xerothermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco	906,26	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017	
IT1110031	B	Valle Thuras	234,90	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018
IT1110032	B	Oasi del Pra - Barant	1.439,60	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110033	B	Stazioni di Myricaria germanica	13,29	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110034	B	Laghi di Meugliano e Alice	212,67	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	

IT1110035	B	Stagni di Poirino - Favari	32,38	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018
IT1110036	C	Lago di Candia	20,85	D.G.R. 6-4745 del 9/03/2017	
IT1110038	B	Col Basset (Sestriere)	11,90	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110039	B	Rocciamelone	702,10	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017	
IT1110040	B	Oasi xerotermica di Oulx - Auberge	837,52	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110042	B	Oasi xerotermica di Oulx - Amazas	220,00	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110043	B	Pendici del Monte Chaberton	212,92	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110044	B	Bardonecchia - Val Fredda	200,57	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110045	B	Bosco di Pian Pra' (Rora')	87,90	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110047	B	Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)	1.287,25	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018
IT1110048	B	Grotta del Pugnetto	18,69		D.G.R. 32-3389 del 30/05/2016
IT1110049	B	Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle	590,02	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110050	B	Mulino Vecchio (Fascia Fluviale del Po)	155,21	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1110051	B	Peschiere e Laghi di Pralormo	12,69	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018
IT1110052	B	Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)	361,12	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110053	B	Valle della Ripa (Argentera)	170,09	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110055	B	Arnodera - Colle Montabone	65,37	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110057	B	Serra di Ivrea	3.407,08	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	
IT1110058	B	Cima Fournier e Lago Nero	287,95	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1110061	B	Lago di Maglione	2,33	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1110062	B	Stagno interrato di Settimo Rottaro	12,41	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1110063	B	Boschi e paludi di Bellavista	86,26	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1110064	B	Palude di Romano Canavese	24,66	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1110070	A	Meisino (confluenza Po-Stura)	62,21		
IT1110079	B	La Mandria	1.587,07	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1110080	C	Val Troncea	2.697,13	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1110081	B	Monte Musine' e Laghi di Caselette	1.198,44	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018
IT1110084	B	SIC Boschi umidi e stagni di Cumiana	11,39		
IT1120002	C	Bosco della Partecipanza di Trino	625,94	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1120003	B	Monte Fenera	3.179,72	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	
IT1120004	B	Baraggia di Rovasenda	853,74	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1120005	C	Garzaia di Carisio	33,23	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017
IT1120006	C	Val Mastallone	909,79	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1120007	B	Palude di S. Genuario	12,57	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	D.C.R. 81-24225 del 18/07/2006

IT1120008	C	Fontana Gigante (Tricerro)	22,43	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1120010	C	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	464,07	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017	
IT1120013	C	Isolotto del Ritano (Dora Baltea)	100,80		D.G.R. 27-3014 del 7/03/2016
IT1120014	C	Garzaia del rio Druma	29,23	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017
IT1120016	B	Laghetto di Sant'Agostino	19,17	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	
IT1120021	A	Risaie vercellesi	1,42		
IT1120023	B	Isola di S. Maria	174,00	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1120025	A	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola	29,42		
IT1120026	B	Stazioni di Isoetes malinverniana	260,38		
IT1120027	A	Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba	5.448,88		
IT1120028	B	Alta Val Sesia	936,37	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	
IT1120029	A	Paludi di San Genuario e San Silvestro	39,88		
IT1120030	B	SIC Sponde fluviali di Palazzolo V.se	54,64		
IT1130001	B	La Bessa	673,71	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1130002	B	Val Sessera	6.178,37	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1130003	B	Baraggia di Candelo	375,59	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1130004	B	Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. per Roppolo	80,45	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018
IT1140001	C	Fondo Toce	30,49	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	D.C.R. 239-8808 del 24/02/2009
IT1140003	B	Campello Monti	65,79	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	
IT1140004	B	Alta Val Formazza	1.107,88	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017	
IT1140006	B	Greto T.te Toce tra Domodossola e Villadossola	176,82	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018
IT1140007	B	Boleto - M.te Avigno	389,67	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1140011	C	Val Grande	9.101,76		
IT1140013	A	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano	286,10		D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018
IT1140016	C	Alpi Veglia e Devero - Monte Giove	3.161,53	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	
IT1140017	A	Fiume Toce	691,93		D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018
IT1140018	A	Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco	8.364,87		D.G.R. 53-6052 del 1/12/2017
IT1140019	A	Monte Rosa	2.078,90		D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018
IT1140020	A	Alta Val Strona e Val Segnara	2.368,27		D.G.R. 53-6052 del 1/12/2017
IT1140021	A	Val Formazza	7.803,90		
IT1140023	B	pSIC Lago di Mergozzo	11,33		
IT1150001	C	Valle del Ticino	3.564,16	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1150002	B	Lagoni di Mercurago	386,78	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	
IT1150003	C	Palude di Casalbeltrame	7,73	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	
IT1150004	C	Canneti di Dormelletto	7,83	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	

IT1150005	B	Agogna Morta (Borgolavezzaro)	2,07	D.G.R. 19-3112 del 4/04/2016	D.G.R. 21-6770 del 20/04/2018
IT1150007	B	Baraggia di Pian del Rosa	1.104,84	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017
IT1150008	B	Baraggia di Bellinzago	67,94	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017
IT1150010	A	Garzaie novaresi	38,42		
IT1160003	C	Oasi di Crava Morozzo	157,23	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1160007	B	Sorgenti del Belbo	264,29	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1160009	B	Confluenza Po-Bronda	46,25	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1160010	B	Bosco del Merlino	70,88	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018
IT1160011	B	Parco di Racconigi e boschi lungo il T.te Maira	124,25	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1160012	B	Boschi e rocche del Roero	1.295,13	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1160013	B	Confluenza Po - Varaita	24,89	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1160016	B	Stazione di muschi calcarizzanti - Comba Seviana e Comba Barmarossa	1,44	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	
IT1160017	B	Stazione di Linum narbonense	8,26	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	
IT1160018	B	Sorgenti del T.te Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale	211,81	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1160020	B	Bosco di Bagnasco	371,82	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018
IT1160021	B	Gruppo del Tenibres	1.621,05	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1160023	B	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda	16,17	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1160024	B	Colle e Lago della Maddalena, Val Puzias, Faggete di Pamparato, Tana del Perno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di	73,20	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	
IT1160026	B	Bossea	2.580,60	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 31-6661 del 23/3/2018
IT1160029	B	Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba	7,07	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	
IT1160035	B	M. Antoroto	293,90	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1160036	C	Stura di Demonte	399,89	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	D.G.R. 24-8287 del 11/01/2019
IT1160037	B	Grotta di Rio Martino	0,26	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	D.G.R. 54-6053 del 1/12/2017
IT1160040	B	Stazioni di Euphorbia valliniana Belli	154,71	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	
IT1160041	B	Boschi e colonie di chiroterri di Staffarda	127,88		
IT1160054	A	Fiume Tanaro e Stagni di Neive	57,29		
IT1160056	C	Alpi Marittime	11.173,54	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	
IT1160057	C	Alte Valli Pesio e Tanaro	4.600,16	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	
IT1160058	C	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Aleve'	1.365,18	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1160059	A	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura	28,95		D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018
IT1160060	A	Altopiano di Bainale	31,83		
IT1160061	A	Alto Caprauna	837,34		
IT1160062	A	Alte Valli Stura e Maira	10.077,76		
IT1160065	B	Comba di Castelmagno	446,31		
IT1160067	B	Vallone dell'Arma	519,46		

IT1160071	B	Greto e risorgive del Torrente Stura	226,80		
IT1170001	B	Rocchetta Tanaro	113,81	D.G.R. 19-3112 del 4/04/2016	
IT1170002	B	Valmanera	1.359,94	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 56-6055 del 1/12/2017
IT1170003	B	Stagni di Belangero (Asti)	57,51	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1170005	B	Vernetto di Rocchetta Tanaro	9,35	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1180002	C	Torrente Orba	210,11	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	
IT1180004	C	Greto dello Scrivia	330,43	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	D.G.R. 37-6588 del 9/03/2018
IT1180005	B	Ghiaia Grande (Fiume Po)	196,13	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1180009	B	Strette della Val Borbera	1.080,72	D.G.R. 6-4745 del 9/03/2017	D.G.R. 21-6770 del 20/04/2018
IT1180010	B	Langhe di Spigno Monferrato	1.698,56	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1180011	B	Massiccio dell'Antola, M.te Carmo, M.te Legna	5.358,21	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	D.G.R. 57-6056 del 1/12/2017 DGR 3-2127 del 23/10/2020
IT1180017	B	Bacino del Rio Miseria	1.774,67	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	
IT1180025	A	Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo	157,20		D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018
IT1180026	C	Capanne di Marcarolo	7.277,71	D.G.R. 6-4745 del 9/03/2017	D.C.R. 307-52921 del 10/12/2009
IT1180027	B	Confluenza Po - Sesia - Tanaro	1.187,57	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	
IT1180028	A	Fiume Po - tratto vercellese alessandrino	2.676,54		
IT1180030	B	Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio	419,84		
IT1180031	B	SIC Basso Scrivia	100,51		
IT1180032	B	SIC Bric Montariolo	112,76		
IT1201000	C	Gran Paradiso	6.992,60		D.G.R. 32-8597 del 22/03/2019

Legenda Tipologia Sito:

- A = ZPS
- B = ZSC
- C = ZSC e SIC coincidenti

Fonte Dati: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

ALLEGATO 3 – HABITAT CHE NECESSITANO DI AZIONI DI CONSERVAZIONE PRIORITARIE

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 4-2559, gli ambienti forestali che necessitano dell'erogazione di una indennità forestale per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente sono:

9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120 - Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus

9130 - Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

9180* - Foreste di versante, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

Per l'individuazione di tali ambienti si fa riferimento alle tabelle 1 e 2 riportate di seguito.

La tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del Decreto 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente. L'utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 "Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte". Regione Piemonte).

Tabella 1 Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000

Categoria	Tipo forestale ¹	Descrizione Tipo Forestale	Codice Natura 2000	Note
Acero-tiglio-frassineti	AF40X	Acero-tiglio-frassineto di forra	9180*	
	AF60X	Tilieto di tiglio a grandi foglie		
Alneti planiziali collinarie montani	AN10X	Alneto di ontano nero	91E0*	
	AN20X	Alneto di ontano bianco		
Boscaglia	BS70X	Saliceto paludoso di Salix cinerea	91E0*	
	BS80E	Boscaglia rupestre pioniera var. a leccio	9340	
Castagneti	CA10X	Castagneto da frutto	9260	
	CA20X	Castagneto mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle Alpi		
	CA30X	Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi		
	CA40X	Castagneto acidofilo a Physospermum cornubiense dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		

¹ Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

	CA50X	Castagneto neutrofilo dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
Faggete	FA10X	Faggeta appenninica a Physospermum cornubiense	9110	9210* se con tasso e/o agrifoglio
	FA20X	Faggeta eutrofica appenninica	9130	
	FA30X	Faggeta mesoxerofila	9150	
	FA40X	Faggeta eutrofica delle Alpi	9130	
	FA50X	Faggeta mesotrofica	9110 o 9130	
	FA60X	Faggeta oligotrofica	9110	
	FA70X	Faggeta altimontana a megaforbie	9140	
	FA80X	Faggeta basifila pioniera	9150	
Abetine	AB10X	Abetina eutrofica	9130	in presenza di faggio
	AB20X	Abetina mesotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB30X	Abetina oligotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB40X	Abetina altimontana a megaforbie	9140	in presenza di faggio
9410			in presenza di abete rosso	
AB50X	Abetina endalpica	9410	in presenza di abete rosso	
Lariceti e cembrete	LC10X	Lariceto pascolivo	9420	
	LC20X	Lariceto montano		
	LC30X	Lariceto mesoxerofilo subalpino		
	LC40X	Lariceto a megaforbie		
	LC50X	Larici-cembrete su rodoreto-vaccinieto		
	LC60X	Lariceto dei campi di massi		
	LC70X	Cembrete xero-acidofila		
	LC80X	Lariceto di greto		
Peccete	PE10X	Pecceta montana mesalpica	9410	
	PE30X	Pecceta montana endalpica		
	PE40X	Pecceta subalpina		
	PE50X	Pecceta mesoxerofila		
	PE70X	Pecceta a megaforbie		
Pinete di pino marittimo	PM10X	Pineta di pino marittimo	9540	
Pinete di pino montano	PN10X	Pineta di pino uncinato eretto	9430 o 9430*	(* solo sottotipi basifili)
	PN20X	Pineta di pino montano prostrato	9430 o 4070*	4070* in presenza di pino mugo 9430* sottotipi basifili
Querco-carpineti e Querceti di rovere	QC10X	Querco-carpineto della bassa pianura	9160 o 91F0	91F0 st. golenale e in presenza di ontano nero
	QC20X	Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni	9160	

	QC30X	Querceto-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni		
	QC40X	Querceto misto d'impluvio dei rilievi collinari interni		
	QC60X	Querceto-carpineto mesoxerofilo del Monferrato e Colline del Po		
	QV20X	Querceto-tiglieto		
Saliceti e pioppeti ripari	SP10X	Saliceto arbustivo ripario	3230 o 3240	3230 in presenza di <i>Myricaria germanica</i>
	SP20X	Saliceto di salice bianco	91E0* o 92A0	92A0 se appenninico
	SP30X	Pioppeto di pioppo nero		
	SP40X	Pioppeto di pioppo bianco		
Arbusteti planiziali, collinari e montani	AS30X	Ginepreto di <i>Juniperus communis</i>	5130 o 5210	5210 in presenza di ginepri mediterranei
	AS60X	Arbusteto montano di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	

Tabella 2 Habitat forestali Natura 2000 presenti in Piemonte

CODICE Natura 2000	Denominazione Natura 2000	Note
9110	Faggete acidofile	
9130	Faggete eutrofiche	
9140	Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)	
9150	Faggete e Querceti e mesoxerofile	
9160	Querceto-carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni	
9180*	Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio	
91E0*	Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)	
91F0	Boschi misti della pianura alluvionale	
9210*	Faggete con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	inclusi i popolamenti delle alpi e le boscaglie di tasso e/o agrifoglio
9260	Boschi di castagno	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	
9340	Boscaglie di leccio	
9410	Boschi montano-subalpini di abete rosso	
9420	Boschi di larice e/o pino cembro	
9430*	Boschi montano-subalpini di <i>Pinus uncinata</i> (*su substrati gessoso calcarei)	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	
9560*	Foreste mediterranee endemiche di <i>Juniperus</i> spp.	
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> ad <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	
5130	Arbusteti di <i>Juniperus communis</i>	
5110	Arbusteti pionieri xerofili di <i>Buxus sempervirens</i>	
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.	